

TRIBUNALE DI TORINO

Corso Vittorio Emanuele II, 130
Maxi Aula 2

L'USURA DOPO LE SENTENZE DELLE SS.UU.

*Le fattispecie usurarie:
usura contrattuale (originaria e sopravvenuta)
e usura per dazione*

Dott. Rag. Angelo Tropini

USURA OGGETTIVA: normative di riferimento *dopo la Legge n° 108/96*

► Art. 644 c.p.

Comma 1 : punisce la condotta di chi «*si fa **dare o promettere**, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari*»

Comma 3 : «*La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.*»

► Art. 1815 c.c.

Comma 2 : «*Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*»

► interpretazione autentica (d.l. n° 394/2000)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento

USURA «IN CONCRETO»: normative di riferimento *dopo la Legge n° 108/96*

► Art. 644 c.p.

Comma 3 : Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Fattispecie di usura «oggettiva»:

- ▶ Usura contrattuale «originaria»
- ▶ Usura contrattuale «sopravvenuta»
- ▶ Usura «per dazione»

USURA ORIGINARIA E SOPRAVVENUTA: gli insegnamenti delle Sezioni Unite

- ▶ Cassazione Sezioni Civili Unite n° 29675 del 19 ottobre 2017, in tema di USURA ORIGINARIA E SOPRAVVENUTA
- ▶ Cassazione Sezioni Civili Unite n° 16303 del 20 giugno 2018, in tema di C.M.S. ma anche di SIMMETRIA TRA TEG E TEGM

Sentenza 29675/2017 - contesto e motivazioni in materia di simmetria

- ▶ Il tema trattato dalla S.C. riguarda *«l'applicabilità o meno delle norme della Legge n. 108 del 1996, ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima e consiste, più precisamente, nel chiarire quale sia la sorte della pattuizione di un tasso d'interesse che, a seguito dell'operatività del meccanismo previsto dalla stessa legge per la determinazione della soglia oltre la quale un tasso è da qualificare usurario, si riveli superiore a detta soglia.»*
- ▶ In parte motiva, le SSUU precisano: *«Peraltro la questione della configurabilità di una "usura sopravvenuta" si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo la L. n. 108, art. 2, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione. E si pone, in teoria, con riguardo sia ai tassi contrattuali fissi che a quelli variabili, anche se in pratica sono essenzialmente i primi a fornire la casistica sinora nota, dato che la variabilità consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato.»*

Sentenza 29675/2017 - principio di diritto elaborato

- ▶ *«Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto».*

Conseguenze dell'arresto delle SS.UU. in tema di usura sopravvenuta

- ▶ L'usura sopravvenuta (quando i tassi effettivi e altri oneri soggetti - applicati nel corso del finanziamento in aderenza a clausole contrattuali originariamente non usurarie - vengono a superare le soglie di legge per effetto della fluttuazione al ribasso dei TEGM) non integra perciò i presupposti dell'art. 644 c.p., né comporta nullità o inefficacia delle pattuizioni contrattuali. In altre parole, l'usura sopravvenuta in tali termini, non è opponibile al finanziatore né può comportare l'applicazione dell'art. 1815 c.c. né la riduzione degli interessi rispetto alle previsioni contrattuali originarie.

Gli effetti pratici su rapporti di c/c e simili

- ▶ Nelle aperture di credito, smobilizzo crediti e altri finanziamenti in c/c, in cui tassi, commissioni e altre condizioni economiche variano, dopo la stipula del contratto, nel corso del rapporto (in occasione di aperture di credito, variazioni degli affidamenti o di modalità di utilizzo, oppure anche semplicemente secondo l'andamento dei mercati o la variazione del rating del correntista, ove previsto lo *jus variandi* con mere comunicazioni ex art. 118 TUB)
- la pattuizione «originaria» che rileva per la valutazione dell'usura sopravvenuta è quella in aumento, convenuta o comunque applicata nel corso del trimestre considerato (rispetto al trimestre precedente);
- si ha pertanto usura sopravvenuta se nel trimestre non sono intervenute variazioni di tassi ed oneri in aumento per il correntista e il superamento dei TEG sulle soglie è dovuto unicamente a riduzione dei TEGM e dei conseguenti tassi-soglia.

Gli effetti pratici su mutui - leasing e finanziamenti a rimborso rateale

- ▶ Nei mutui, leasing e altri finanziamenti a erogazione iniziale e rimborso rateale,

i tassi, commissioni e altre condizioni economiche sono normalmente fissati sul contratto di finanziamento (o negli atti di erogazione e quietanza, se successivi);

- Pertanto la pattuizione «originaria», unica che rileva per la verifica dell'usura, è quella pattuita sul contratto (compresi eventuali tassi variabili) e, sempre che l'evoluzione del piano di ammortamento non abbia subito modifiche peggiorative per il mutuatario rispetto alle pattuizioni, il superamento dei tassi-soglia può cagionare solamente usura sopravvenuta

USURA ORIGINARIA :

sentenza delle Sezioni Unite n° 16303/2018

- ▶ *«"..... ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati*

Sezioni Unite n° 16303/2018: il principio di simmetria

- ▶ *«..... L'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto*»

Come si apprende dall'esame del provvedimento, la S.C. ha poi dato atto che

«in realtà le istruzioni della Banca d'Italia del dicembre 2005, definendo il c.d. "regime del margine"»,

hanno già previsto l'inclusione della c.m.s. nel calcolo dei TEGM ed è pervenuta, in proposito, alla seguente conclusione:

- ▶ *«Tali modalità (cui fa sostanzialmente cenno la stessa Cass. Sez. Prima civile n. 12965 del 2016, cit.) appaiono rispettose del dettato normativo, rispondendo all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, delle condizioni praticate in concreto con quelle previste quale soglia dell'usura, e di rilevare il superamento di tale soglia tutte le volte in cui la banca abbia effettivamente preteso dal cliente corrispettivi eccedenti la stessa.»*.

Sezioni Unite n° 16303/2018: il principio di simmetria (segue)

Alla luce di queste conclusioni delle SS.UU. Civili, pertanto, appare definitivamente ribadito che il calcolo del Tasso Effettivo Globale ai fini della L. 108/96 può essere svolto soltanto in perfetta simmetria con le istruzioni pubblicate dalla Banca d'Italia al fine della rilevazione dei tassi medi,

- sia per quanto attiene alle formule (TEG o TAEG) da utilizzare per i diversi tipi di finanziamento,
- sia in ordine agli addendi (e modalità di individuazione degli stessi) da includere nel calcolo,

giacché, come autorevolmente afferma la S.C., il difetto di omogeneità tra i due parametri da porre a confronto

- ▶ *«imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)»*

USURA «per dazione»: caratteristiche

La condotta di chi «*si fa dare* *interessi o altri vantaggi usurari*», come stabilito dall'art. 644 c.p. già citato, integra il reato di usura comunemente definita «*per dazione*».

Il «*farsi dare*» in questione, evidentemente, non può concorrere con ipotesi di usura contrattuale originaria o sopravvenuta, giacché in tal caso troverebbero applicazione i principi esaminati finora e in ogni caso (per l'usura originaria) il calcolo del TEG andrebbe svolto con esclusivo riferimento al momento di stipula del contratto ed alle condizioni ivi pattuite, mentre l'usura sopravvenuta eventuale non integrerebbe il reato né i presupposti dell'art. 1815 c.c..

La dazione di interessi rilevante ai fini dell'art. 644 c.p. si realizza quindi, nell'usura «*per dazione*», quando gli interessi usurari sono pagati (o pretesi, anche se giudizialmente) in assenza o difformità rispetto a pattuizioni contrattuali legittime (non usurarie), ossia in ipotesi raramente riscontrabili in rapporti bancari fisiologici.

Usura per dazione: la giurisprudenza della Suprema Corte

In tema di usura per dazione la Cassazione (prevalentemente Sezioni Penali I e II) si è occupata quasi esclusivamente di casi di usura per così dire «*tradizionale*», realizzati da «*cravattari*» o associati ad attività criminali, mai di usura bancaria.

Quasi tutta la giurisprudenza in argomento, negli ultimi vent'anni circa, ha ritenuto rilevante ai fini dell'art. 644 c.p. la dazione di interessi usurari pretesi o comunque percepiti in epoca successiva alle (o in assenza di) pattuizioni legittime, facendo coincidere il momento consumativo del reato con la tempistica della dazione (segnatamente alla luce di quanto stabilito dall'art. 644 *ter* c.p. in materia di decorrenza della prescrizione del reato a decorrere dal giorno dell'ultima riscossione). Solo per completezza si possono citare alcune pronunce, a partire dalle più datate, della Cassazione Penale, tutte conformi al criterio citato:

N° 11055/1998 Sez. I del 19/10/1998; N° 41045/2005 Sez. II del 13/10/2005; N° 34910/2008 Sez. II del 10/7/2008; N° 42322/2009 Sez. II del 19/6/2009; N° 32362/2010 Sez. Feriale del 19/8/2010; N° 50397/2014 Sez. II del 21/11/2014;

(unica pronuncia contraria) Cass. Civ. Sez. I, N° 22204/2013 del 9/4/2013, in materia di usura bancaria su c/c

USURA PER DAZIONE: Criteri secondo Cass. Pen. 39334/2016

- ▶ Principio di diritto enunciato in sentenza:
«Ai fini della sussistenza del reato di usura "per dazione", il superamento del tasso-soglia deve essere accertato trimestre per trimestre sulla base della rilevazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avuto riguardo al tempo di effettiva erogazione del prestito e a quello di corresponsione degli interessi»

Secondo questo principio, indipendentemente dal momento della (eventuale) pattuizione, l'usura per dazione va accertata:

- calcolando il TEG tenendo conto dei movimenti del trimestre in cui è avvenuta la dazione stessa;
- con comparazione del TEG accertato al tasso-soglia vigente nel trimestre in questione

Modalità di calcolo del TEG ai fini dell'usura per dazione su c/c

- Conteggi Tasso Effettivo Globale di ciascun trimestre ottenuto con:
 - Formula del TEG vigente pro-tempore secondo istruzioni Bankitalia (con «regime del margine» fino a tutto il 2009);
 - Conteggio per singolo trimestre (il superamento dovuto ad aumento di tassi o commissioni nel corso del trimestre integra comunque il caso di usura contrattuale e se dovuto a mera riduzione del TEGM usura sopravvenuta);
 - raffronto TEG ottenuto con TEGM vigente per ciascuno dei trimestri considerati.

Modalità di calcolo del TEG ai fini dell'usura per dazione su mutui e simili

- Nei rapporti di mutuo, leasing e finanziamenti a rimborso rateale:
 - Formula del TAEG vigente pro-tempore secondo istruzioni Bankitalia;
 - Conteggi di tutti i flussi da inizio rapporto fino a ciascun trimestre (incluso il capitale residuo dopo l'ultima rata interessata da usura per dazione), ripetuto in tutti i trimestri considerati e accertamento del TAEG globale in ciascun conteggio;
 - Confronto dei TAEG accertati con i tassi-soglia della categoria vigenti in ciascun trimestre.